N. 10309-13 Cron.

AVVOCATO ALDO CORCIONI

E MAIL: INFO@CORCIONLIT
VIA TONALE N. 11 — 37126 VERONA
TEL. 0458352511 — FAX 0458341340

TRIBUNALE DI VERONA

Il sottoscritto Avv. Aldo Corcioni di Verona, C.F. CRC LDA 56B16 L781M, proc. e dom., per mandato a margine del presente atto, della Soc.

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.

n° N. P.I. elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato sito in 37126 Verona, Via Tonale n° 11 (fax: 0458341340, indirizzo pec: avvaldocorcioni@ordineavvocativrpec.it o quello diverso indicato nel Reg. Ind. E.),

premesso:

- che tra la Soc. S.r.l. è stato stipulato il contratto di produzione e/o fornitura dei prodotti/servizi descritti nel contratto stesso che si produce (doc. 1);
- pervenutale comunicando l'avvenuto pagamento dell'acconto del 10% stabilito all'ordine e precisando le modalità ed i termini di pagamento concordati (doc. 2);
- che proseguendo la fornitura, erano via via emesse le fatture per gli importi e con le scadenze come sopra concordate, ciò che risulta chiaramente riassunto nella comunicazione via fax in data 11.01.2012 (doc. 3);
- che già con il pagamento della fattura n. 018/11, relativa all'acconto 20% con scadenza 30.11.2011, si erano verificati ritardi, peraltro chiariti e tollerati previa applicazione degli interessi maturati (doc. 4 e 5);
- che ben più gravi problemi si sono manifestati per il pagamento della

ORIGINALI

MANDATO: Ricevuta preventiva informazione del disposto di cui all'art 4 co. 8 del D. Lgs. N. 28/2010 e della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto che sarà prodotto, si delega alla rappresentanza e difesa della presente procedura e giudizio, in ogni fase e grado, anche di appello, opposizione, esecuzione ed opposizione all'esecuzione, l'Avv. Aldo Corcioni e la Dott.ssa Marta Cecato.

Agli stessi vengono conferiti tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, ivi compresi quelli di appellare, chiamare terzi in causa, conciliare transigere giudizialmente stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, nominare l'arbitro di parte, farsi sostituire da altri Avv.ti e proc.ri cui vengono concesse le stesse facoltà.

Secondo quanto disposto dall'art. 23 del d. lgs. 30 giugno 2003 nº 196, presa integrale conoscenza della informativa, si autorizzano i suddetti legali, nonché i collaboratori ed i sostituti d'udienza, al trattamento di tutti i dati sensibili acquisiti per lo dell'attività svolgimento professionale e ritenuti utili per l'espletamento del presente incarico.

Si elegge domicilio presso lo studio degli stessi, sito in 37126 Verona – Via Tonale nº 11



fattura n. 020/11 (doc. 6), di importo pari al 60% della commessa e, quindi, assai più ingente della precedente;

- che nonostante i termini di pagamento siano stati concordati in misura considerevolmente ampia (RIBA 90 120 gg. DFFM e, quindi, per il 50% al 31.03.2012 e per il residuo 50% al 30.04.2012) tali scadenze non sono state onorate da S.r.l.;
- che con telefax in data 24.05.2012 (doc. 7) la ricorrente ha riassunto nuovamente la situazione sollecitando, in particolare, sia il pagamento che l'indicazione di un programma dello stesso, quest'ultimo per le necessità del caso presso la banca che aveva curato l'anticipo delle fatture (doc. 8);
- che nessun esito ha ottenuto l'ulteriore sollecito inviato dalla ricorrente a mezzo racc. a. r. datata 13.06.2012 anticipata via fax (doc. 9) né la successiva diffida a mezzo PEC del sottoscritto avvocato in data 03.07.2012 (doc. 10);
- che in data 21.11.2012 era depositato dall'odierna ricorrente un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 11);
- che, stabilitosi il contraddittorio, il procedimento non poteva pervenire all'auspicata conciliazione e si concludeva col deposito dell'elaborato del CTU Ing. datato 17.05.2013 (doc. 12);
- che il tecnico incaricato nel proprio elaborato (cfr. pag. 31) ha indicato esplicitamente pari a ZERO il valore di pretesi vizi o difetti invocati da controparte, escludendo quindi qualsivoglia motivazione per il mancato pagamento;
- che con comunicazione PEC datata 05.06.2013, nuovamente trasmessa a mezzo telefax in data 07.06.2013, il sottoscritto avvocato quantificava al




collega di controparte l'importo complessivamente dovuto a seguito della menzionata CTU, senza ottenere alcun riscontro (doc. 13);

- che nel rispetto degli obblighi previsti in contratto, sebbene potesse risultare già chiara la posizione di controparte, ha infine attivato procedura di mediazione avanti la CCIAA di Verona a cui hon ha nemmeno voluto aderire (doc. 14);
- che pur potendo l'odierna ricorrente vantare crediti maggiori (sulla cui azionabilità in questa sede si nutrono alcuni dubbi e che proprio per tale motivo non vengono qui dedotti, pur facendosi sin d'ora espressa riserva di separata azione, onde non ostacolare la domanda principale), alla luce di quanto confermato dal CTU il credito di separata azione.



- €. 159.500,00 + IVA quale importo complessivo delle opere appaltate come da contratto iniziale (cfr. Contratto doc. 15 e

 ATP pag. 33 punto 11 prima riga e);
- che il legislatore del 2005, estendendo l'oggetto delle indagini dell'ATP anche alle valutazioni, ha voluto introdurre un nuovo istituto, così recependo le aperture della Suprema Corte e codificando il principio secondo cui la verifica cognitiva va estesa anche alla valutazione delle cause ed all'entità dei danni, potendo quindi il risultato ottenuto essere impiegato nel giudizio



- che l'elencazione di cui all'art. 634 c.p.c. è pacificamente ritenuta non tassativa;
- che secondo il costante e acquisito orientamento di dottrina e giurisprudenza, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento "meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell'efficacia probatoria assoluta, e anche se proveniente da terzi";
- che il "nuovo" art. 696 bis c.p.c., al suo quinto comma, ha consentito l'automatico ingresso della prova preventiva nel relativo giudizio di cognizione, nelle forme del deposito di una comune prova documentale;
- che non v'è quindi ragione per non ammettere un'ingiunzione di pagamento (o di consegna) ex art. 633 c.p.c. fondata sulla consulenzapreventiva quando questa, per la compiutezza delle indagini, consenta al giudice, sulla base di un semplice calcolo matematico, di giungere alla determinazione del diritto, con l'unico limite che il giudice, per accogliere la domanda, non debba conoscere di ulteriori questioni di fatto, diverse da quelle esaminate dal consulente;
- che nel caso di specie il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si è svolto altresì nel pieno rispetto del contraddittorio, regolarmente instauratosi, e con la partecipazione alle operazioni anche del C.T. di controparte;
- che risulta pertanto documentalmente provato il credito della ricorrente quanto meno nell'importo capitale di €. 153.620,00 + IVA;
- che da detto importo devono essere detratti gli acconti che si da atto essere stati versati da Reconti che si da atto
 - o €. 15.950,00 + IVA quale acconto 10% all'ordine, come da



fatt. n. 012/11 del 16/06/2011;

- o €. 15.950,00 + IVA quale acconto 10% alla consegna del progetto esecutivo, come da fatt. n. 017/11 del 27/09/2011;
- o €. 31.900,00 + IVA quale acconto 20% all'avviso di merce pronta al montaggio, come da fatt. n. 018/11 del 24/10/2011;
- che, pertanto, il residuo credito capitale della ricorrente ammonta ad €.

(153.620,00 - 15.950,00 - 15.950,00 - 31.900,00) 89.820,00 + IVA;

che la condotta evasiva di controparte, come ampiamente manifestatasi e descritta nella narrativa che precede, anche col supporto della documentazione che si allega, è chiaro sintomo della incapacità della debitrice di far fronte ai propri impegni e quindi della sussistenza di un evidente grave pregiudizio nel ritardo, tale da giustificare la concessione dell'esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia ingiungere alla Soc.

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in s.n.c., P. s.n.c., P. di pagare senza dilazione a favore della Soc.

89.820,00 + IVA = €. 108.682,20, oltre interessi moratori sul capitale ex D.

LGS 231/02 dai termini contrattualmente previsti (ovvero dal 31.03.2012 quanto al 50% dell'importo ingiunto e dal 30.04.2012 quanto al residuo 50% dell'importo ingiunto) sino al saldo effettivo nonché alle spese ed al compenso dovuto per il presente procedimento, rimborso forfetario spese ex art. 13 comma 10 della L. 247/2012 ed ulteriori accessori di legge.

Con espressa riserva di separata azione per tutti gli ulteriori importi dovuti, in particolare (ma non solo) in riferimento ai costi sopportati quale compenso liquidato al CTU dal Tribunale e quale compenso per l'assistenza legale del proprio difensore nel citato procedimento.

Ai fini della Legge n° 488/99 e successive modifiche, il valore della presente causa è, allo stato, pari a € 108.682,20.

Si produce:

- 1) Contratto
- 2) Telefax I del 13.06.2011;
- 3) Telefax S.r.l. del 11.01.2012;
- 4) E-mail S.r.I. del 07.02.2012;
- 5) E-mail Value II. I. del 07.02.2012 con appunto colloquio telefonico del 14.12.2012;
- 6) Fattura 020/11 del 20.12.2011;
- 7) Telefax 24.05.2012 S.r.l.
- 8) Modulistica per modifica scadenze presso banca;
- 9) Racc. a. r. anticipata via fax S.r.l.del 13.06.2012;
- 10) Diffida a mezzo PEC Avv. Corcioni del 03.07.2012;
- 11) Ricorso ex art. 696 bis cp.c. depositato in data 21.11.2012;
- 12) Relazione di C.T.U. Ing
- 13) E-mail Fax Avv. Corcioni del 05.06.2013;
- 14) Verbale negativo mediazione n. 22/2013 CCIAA Verona;
- 15) Copia tabella nota spese.

Verona, lì 08.10.2013

(Avv Aldo Corcioni)

.

DONBONI

अधिकार स्कृतिकार

LILL FOREIGH

Alcocha aviation

Cart. conformità

Totala maraha

Applicate su Applicate su Verona, II. 9340.

IL CANCELLIERE

Il Giudice del Tribunale di Verona,

- letto il ricorso che precede;
- ritenuto che la domanda è fondata sui documenti prodotti;
- visti gli artt. 633 642 e seguenti c.p.c.

ingiunge

di pagare senza dilazione a favore della Soc.

la somma capitale di \in 89.820,00 + IVA = $\underline{\epsilon}$.

108.682,20, oltre interessi moratori sul capitale ex D. LGS 231/02 dai termini contrattualmente previsti (ovvero dal 31.03.2012 quanto al 50% dell'importo ingiunto e dal 30.04.2012 quanto al residuo 50% dell'importo ingiunto) sino al saldo effettivo nonché alle spese ed al compenso dovuto per il presente procedimento liquidato in € 1.753,00, oltre rimborso forfetario spese ex art. 13 comma 10 della L. 247/2012 nella misura minima del 10% e C.P.A.

Autorizza in maneanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del presente

decreto.

Fissa all'ingiunta il termine di 40 gg. dalla notifica del presente decreto ai soli fini dell'opposizione, da proporsi avanti questo Tribunale ex art. 645 c.p.c., avvertendo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Verona, li 22/44/1

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI VERONA DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 2 2 0TT. 2013

Il Giudice

Tott GIUDICE

Dott Francisco FOVE ALL